



#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail [info@bancaponti.it](mailto:info@bancaponti.it) - Cod. SWIFT Bcepitmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 — facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 — Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

#### FINANZIAMENTI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE (IN VALUTE ESTERE)

#### CARATTERISTICHE

Sono i finanziamenti espressi in valute estere e non correlati ad operazioni commerciali. Rappresentano per il cliente una alternativa all'indebitamento in Euro (fido in conto corrente cfr. foglio informativo AC1).

#### RISCHI

Trattandosi di finanziamenti in valuta, resta a carico del cliente il 'rischio di cambio', ossia l'alea sul prezzo di acquisto della divisa finanziata al momento della estinzione del finanziamento, che non rende quantificabile a priori l'esborso per la estinzione.

#### CONDIZIONI ECONOMICHE

**Spese per la erogazione:** Euro 25,82 + commissione di intervento

**Spese per la proroga:** Euro 10,33

**Spese per il rimborso:** Euro 10,33 (all'atto del rimborso parziale, ovvero totale) + commissione di intervento

**Trasformazione della divisa del finanziamento:** Euro 10,33 + commissione di intervento

**Tasso:** tasso di mercato (ovvero il costo che la banca deve sostenere per l'approvvigionamento della valuta) per il periodo, individuato tramite la consultazione sul circuito Reuters della pagina della divisa corrispondente (sul circuito MID - mercato dei depositi, per euro e dollari Usa) + spread da definire all'atto della concessione del finanziamento (massimo 5,00%)

**Commissione di intervento:** 0,15% con minimo di Euro 2,58 che viene percepita alla erogazione, all'estinzione ed alla eventuale trasformazione della valuta di finanziamento

**Estinzione anticipata:** nel caso di estinzione anticipata nel corso del periodo di interesse applicazione, se del caso, di commissione in funzione dei tassi di mercato vigenti al momento della estinzione anticipata (cfr. corrispondente voce nel foglio informativo AF7).

**Durata:** di norma entro i 6 mesi, con possibilità, a giudizio della banca, di durate superiori e fino a 18 mesi

**Pagamento degli interessi:** posticipato alla scadenza dei singoli periodi di interesse

**Rimborso del capitale:** parziale o totale alla scadenza

**Estinzione anticipata** parziale o totale consentita di norma solo alla scadenza dei singoli periodi di interesse. Al di fuori di tali scadenze, con applicazione di commissione in funzione dei tassi di mercato vigenti al momento dell'estinzione anticipata

#### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

##### PLURALITA' DI BENEFICIARI

Qualora i beneficiari siano coniugi, in deroga all'art. 190 c.c., essi rispondono indifferentemente per le obbligazioni assunte sia con i beni della comunione, ove ricorra tale regime, sia con i propri beni personali, senza necessità di preventiva escussione degli uni e degli altri, né facoltà per gli stessi di eccezione e/o riserva alcuna (cfr. art. 1).

La Banca può consentire l'utilizzo disgiunto del credito da parte dei beneficiari, purché l'esposizione complessiva non superi il massimale del finanziamento, con manleva della Banca di ogni obbligo di comunicazione in ordine ai suddetti utilizzi (cfr. art. 2).

##### MANDATO DI CREDITO

Se il credito è utilizzabile in forza di mandato di credito (art. 1958 c.c.) sono configurabili i seguenti obblighi a carico del mandante e del terzo beneficiario:

(i) Obblighi del mandante.

Il mandante si obbliga ad informare il/i terzo/i beneficiario/i degli eventuali utilizzi del credito concesso da parte di altro/i terzo/i beneficiario/i e/o del mandante stesso, nonché di informare ciascun terzo beneficiario in ordine ai nuovi mandati sul predetto credito e/o di revoche di mandati precedentemente concessi, manlevando la Banca da ogni obbligo di comunicazione (cfr. art.3 c. 1);

(ii) Obblighi del terzo beneficiario.



Ogni terzo beneficiario si obbliga ad informare il mandante degli utilizzi di volta in volta posti in essere, nonché ad informarsi presso il mandante dei nuovi mandati sul predetto credito, manlevando la Banca da ogni obbligo di comunicazione. In caso di nuovi mandati, la Banca apre conti correnti separati a nome del mandante e di ciascun terzo beneficiario, i quali si impegnano ad utilizzare il credito in modo che l'esposizione complessiva non superi il massimale del finanziamento concesso (cfr. art. 3 c. 2).

#### CLAUSOLE RELATIVE A PARTICOLARI FORME DI UTILIZZAZIONE DEL CREDITO

(i) Credito utilizzato mediante forme tecniche e/o linee di credito di natura diversa e/o attraverso una pluralità di conti.

Il cliente è debitore liquido e reale verso la Banca del credito risultante dalla somma dei diversi utilizzi e/o dei saldi a debito dei conti (cfr. art. 4 c. 1).

(ii) Credito utilizzabile per operazioni sull'estero

Il rischio del cambio sarà a carico del Cliente (cfr. art. 4 c. 2).

(iii) Credito utilizzato su conto corrente unico.

In detta ipotesi gli utilizzi vengono sistematicamente imputati prima alla forma di utilizzo meno onerosa e quindi alle facilitazioni a tassi via via più elevati; per contro, i versamenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1193 c.c., vengono prioritariamente imputati alla forma di utilizzo più onerosa e quindi alle facilitazioni a tassi via via decrescenti (cfr. art. 4 c. 3).

(iv) Finanziamenti concessi dietro rilascio da parte del cliente di atti di cessione di credito pro-solvendo o a scopo di garanzia ovvero di delega irrevocabile a favore della Banca per l'incasso di crediti e/o fatture.

In tali casi, l'utilizzo del finanziamento deve intendersi subordinato alla previa accettazione esplicita, mediante lettera, dell'atto di cessione, ovvero della delega di pagamento da parte del debitore, con impegno a versare gli importi relativi ad ogni credito e/o fattura unicamente presso gli sportelli della Banca. La delega irrevocabile conferita dal cliente a favore della Banca per l'incasso dei crediti e/o fatture, nonché l'incarico conferito dal cliente alla Banca di curare l'incasso delle "richieste di versamento", configurano una vera e propria cessione di credito, indipendentemente dall'accettazione del ceduto. Il relativo diritto di credito deve conseguentemente intendersi trasferito ad ogni effetto dal cliente alla Banca, con piena facoltà di quest'ultima incassare e di trattenere gli importi che le perverranno dai debitori del cliente.

Il cliente dichiara di costituirsi debitore liquido e reale nei confronti della Banca delle somme ad essa dovute in relazione all'affidamento concesso, con esonero di quest'ultima dall'obbligo di previa esazione dei crediti ceduti e/o delegati dal cliente. (cfr. art. 5).

(v) Credito subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine di assegni, vaglia, effetti, ecc.

La Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che a suo giudizio non risultassero regolari o di suo gradimento.

Nell'ipotesi in cui la Banca receda dall'apertura di credito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 32 e 33 del Contratto di Conto corrente ed ancorché i titoli e i documenti presentati non siano ancora scaduti o non ne sia ancora noto l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale pagamento dell'ammontare utilizzato, comprensivo dell'importo di detti titoli e documenti.

Nel caso di recesso del Cliente ai sensi dell'art. 32 del Contratto di Conto corrente, l'efficacia del recesso decorrerà dalla data in cui saranno completamente esaurite le operazioni in corso al momento del recesso stesso; il credito oggetto del servizio di incasso si intende ceduto pro-solvendo alla Banca con conseguente suo pieno diritto non solo ad incassare, ma anche a trattenere gli importi che essa, in conseguenza del servizio in questione, perverranno (cfr. art. 7).

(vi) Fido utilizzabile per lo sconto di effetti e/o per l'accredito salvo buon fine di ricevute commerciali.

La Banca ha il diritto di sospendere temporaneamente, ridurre o revocare detto fido, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di alcuna preventiva disdetta o comunicazione, nonché con diritto di recesso da ogni operazione già effettuata di sconto e/o accredito salvo buon fine.

In tali ipotesi, la Banca è autorizzata ad addebitare al cliente le somme corrispondenti agli effetti, tratte e/o ricevute bancarie ancora a scadere e/o di esito ancora ignoto al momento del proprio eventuale recesso e della conseguente richiesta di rimborso. Il cliente si impegna a sua volta a soddisfare ogni richiesta della Banca in dipendenza dell'affidamento, anche in ordine a commissioni, accessori e spese, a prima richiesta e senza che la Banca sia tenuta alla previa esazione dei crediti del cliente verso i debitori (cfr. art. 8).

(vii) Fido utilizzabile per il rilascio di fidejussioni bancarie, depositi cauzionali definitivi o provvisori, garanzie bancarie autonome con impegno irrevocabile di pagamento a prima richiesta.

Il cliente riconosce di essere debitore liquido e reale verso la Banca di tutte le somme pagate ai beneficiari in dipendenza delle prestate garanzie, a titolo di capitale, interessi, spese e accessori, indipendentemente da qualsivoglia opposizione da parte del cliente o di terzi.

La Banca, all'atto di escussione della garanzia, è esonerata dall'obbligo di effettuare qualsiasi indagine e valutazione in ordine alla fondatezza delle richieste dei beneficiari. Il cliente, a sua volta, rinuncia ad ogni eccezione al riguardo nei confronti della Banca, restando a suo esclusivo carico, previo integrale rimborso della stessa, di agire nei confronti dei beneficiari per l'eventuale ripetizione di quanto sia stato pagato (cfr. art. 9 c. 1).

Sino a quando le garanzie prestate non siano restituite o dichiarate inefficaci dai beneficiari, il cliente è responsabile verso la Banca per ogni conseguenza che possa derivare dal rilascio delle garanzie stesse ed è comunque obbligato a corrispondere alla Banca affidante, nonché a quella corrispondente, le prescritte commissioni e spese, sin dal momento del rilascio della garanzia e ancorché la garanzia stessa divenga valida ed operante soltanto a partire da una data successiva a quella del rilascio o al verificarsi di una determinata circostanza futura (cfr. art. 9 c. 2).

Il Cliente si impegna inoltre a versare in contanti presso la Banca, dietro semplice richiesta scritta, l'importo corrispondente alle garanzie prestate, ovvero a costituire in pegno o in deposito a garanzia presso la Banca contanti o titoli per l'importo corrispondente alle garanzie medesime. Dette somme e/o valori potranno - a insindacabile giudizio della Banca - essere utilizzati per sostituire le garanzie di cui trattasi con depositi cauzionali.



Qualora il Cliente non provveda all'immediato adempimento del suo impegno di versamento o di costituzione in pegno o in deposito di garanzia di cui sopra, sarà tenuto a corrispondere un interesse di mora ad un tasso pari al "prime rate" del momento, maggiorato di tre punti, ferma restando ogni altra obbligazione nei confronti della Banca (cfr. art. 9 c. 3).

#### **NORME DI CHIUSURA**

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano le condizioni che regolano i conti correnti di corrispondenza e i servizi connessi, nonché quelle che regolano i servizi di incasso e di accettazione di effetti, documenti ed assegni sull'Italia e sull'Estero che il cliente dichiara di aver letto e di accettare espressamente (cfr. art. 10).

#### **PROCEDURE DI RECLAMO**

**Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.**

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

**Ogni Cliente** può rivolgersi all'**Ufficio reclami** della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 114, 00187, Roma**.

Il ricorso all'Ombudsman Giuri Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

**Le controversie** per cui è competente l'Ombudsman Giuri Bancario sono quelle di valore fino a **€ 50.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai *bonifici transfrontalieri* in questo caso però l'Ufficio **reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'**Ombudsman** Giuri Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

#### **LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE**

**Rischio di cambio:** alea sul prezzo di acquisto della divisa al momento dell'estinzione, in quanto il prezzo della divisa(cambio) non e' determinabile a priori, e non consente, perciò, di predeterminare il costo totale del finanziamento. Per ovviare a tale incertezza, si può fissare anticipatamente (all'accensione del finanziamento o successivamente) quello che sarà il prezzo di acquisto della valuta all'epoca dell'estinzione con apposito contratto in cambi.

Per le nozioni non espressamente richiamate in questa sede, si fa rinvio ai fogli informativi AC1 e CC1